

COMUNE DI SORANO
(Provincia di Grosseto)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

REPERTORIO N. *1740*


Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, la sig.ra Ciacci Liliana (di seguito nominata locatrice), nata a Pitigliano il 17.1.1939 e residente in Grosseto, via Roma 76/A, C.F. CCCLLN39A57G7160,

cede in locazione al Comune di Sorano, con sede in Sorano GR, p.zza del Municipio, 15, C.F. 00099190530, rappresentato dalla Sig.ra Lara Arcangeli nata a Sorano il 11.4.1969, funzionario del Comune, domiciliata per la carica presso il Comune di Sorano – Piazza del Municipio n.15, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di rappresentante e pertanto in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

la seguente unità immobiliare sita in Sorano, via Selvi, catastalmente indicato al numero civico 22, fg.120 n.427 sub.2 e n.428 sub.1.

L'immobile oggetto della presente locazione, più recentemente utilizzato per attività commerciali, era anticamente adibito a Sinagoga ebraica.

- 1- La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con inizio dal 14.2010.
- 2- Il canone di locazione è convenuto in euro 1.787,00 (millesettecentoottantasette) annui da pagarsi in rate semestrali anticipate, tramite bonifico bancario.
- 3- Le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato ogni tre anni in rapporto al tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT.
- 4- Il Comune di Sorano destinerà l'immobile ad attività sociali, culturali e turistiche; lo stesso potrà essere inserito nei circuiti di visite turistiche o altre attività organizzate dal Comune in modo diretto o indiretto, gratuite o a pagamento.



Liliana Ciacci

- 5- Il locatario prende in consegna l'immobile nello stato in cui si trova e si impegna a riconsegnarlo alla scadenza del contratto in una condizione analoga. Il locatario potrà effettuare piccoli interventi di manutenzione e potrà apportare piccole migliorie al locale e agli impianti senza il preventivo assenso del locatore.
- 6- Sono a carico del locatario le sole spese ordinarie, mentre quelle straordinarie restano a carico del locatore. Le riparazioni di piccola manutenzione, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
- 7- Con il presente contratto il locatore si impegna a:
- consegnare al locatario l'immobile in buono stato di manutenzione;
 - garantirne il pacifico godimento durante la locazione e garantire il locatario da eventuali vizi, anche sopravvenuti nel corso della locazione;
 - mantenere l'immobile in buono stato locativo, eseguendo durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del locatario.
- 8- Quando l'immobile abbisogni di riparazioni che non sono a carico del locatario, questi è tenuto a darne avviso scritto al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il locatario può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso con lettera raccomandata al locatore.
- 9- Il Comune di Sorano provvederà alla registrazione del contratto, l'onere relativo sarà a carico, in egual misura, ad entrambi i contraenti, mentre le spese relative a bolli e quietanze sono a carico del locatario.

Sorano li 31.03.2010

IL LOCATORE

Croci Lilia

IL LOCATARIO



Il Funzionario Incaricato
Arcangeli Lara

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ORZINUOVI
 Registrato il 7 APR. 2010 al n. 734 serie 3
 Imposta versata di Lit. // e 317 €



[Handwritten signature]